



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 23/03/2020

### COPIA

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**

---

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		PETRINI VANIA	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		GIMIGNANI STEFANO	X	
NULLI ANDREA	X		BUCONI MASSIMO	X	
VALENTINI MANUEL	X		PEPPUCCI FRANCESCA	X	
VANNINI ANDREA		X	BOSCHI ENZO	X	
MASSETTI CATIA		X	PAGLIOCHINI RAFFAELLA	X	
BERRETTONI SIMONE MATTIA	X		BAIOCCO DANIELE	X	
SERAFINI ANTONIO	X		PERUGINI GIANNI		X
PENNACCHI MAURO		X			

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PIZZICHINI FLORIANO, NULLI ANDREA, SERAFINI ANTONIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

**Il Presidente** passa al 7° argomento posto all'ordine del giorno e dà la parola all'assessore Baglioni per illustrare la proposta predisposta dal Settore competente:

**“Premesso che:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
- che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- che, quindi, dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Considerato** che l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,50% e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

**Considerato**, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Evidenziato** che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

**Atteso** che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

**Evidenziato** che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

**Visto** che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

**Considerato**, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

**Tenuto conto** che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

**Preso atto** che:

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice di vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- l'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 prevede che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";

- l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.";

- l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019 prevede che: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-

*citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operativita' dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita' disciplinate nello stesso decreto. 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*

**Rilevato** che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

**Evidenziato** che la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto;

**Vista** la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4897 del 18/02/2020 con la quale, “.....ai sensi dell'art. 1 comma 756 e 757, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”

**Viste** le modifiche apportate all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 dall'art. 15-bis del D.L. 34 del 30/04/2019 (decreto crescita) rubricato “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali”;

**Richiamato** l'articolo 13, cc. 15-15bis-15ter-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale recita:

- 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

*Visto* il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con D.C.C. n.14 in data odierna;

*ACQUISITI* il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio economico finanziario, in conformità all' art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

*VISTO* il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Si chiede di approvare le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU secondo il prospetto elaborato dagli uffici competenti.**

**Il Presidente** in assenza di interventi, senza discussione mette ai voti la proposta sopra riportata lasciando prima la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Interviene il consigliere Baiocco che anticipa, anche a nome della maggioranza, il voto favorevole.

**Tutto ciò premesso,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta sopra riportata;

**Riconosciuta** la propria competenza;

**Visto** il parere della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente in data 20/03/2020;

**Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.1 (Pizzichini)

Consiglieri Votanti:12

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.3 (Valentini, Berrettoni, Buconi)

## D E L I B E R A

1. **DI STABILIRE** nelle more dell'adozione del Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per la nuova IMU:

Categorie di Immobili	Aliquota IMU 2020 (%)
<p><b>A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 -A/7 destinate ad abitazioni principali</b>                      (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<p><b>Esclusi</b>                      ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)</p>
<p><b>A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali e pertinenze</b>                      (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p>	<b>0,6</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,06</b>
<b>A/10 – Uffici e studi privati</b>	<b>1,06</b>
<b>Altri fabbricati in categoria "A"</b>	<b>1,06</b>
<p><b>C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri:</b>  <b>L'aliquota è applicabile alle unità immobiliari <u>situate nei centri storici</u> di TODI (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) a condizione che nelle stesse venga <u>effettivamente svolta attività produttiva</u>.</b></p>	<b>0,92</b>
<p><b>C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri:</b>  <b><u>L'aliquota è applicabile :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali venga <u>svolta attività produttiva</u>;</b></li> <li>2) <b>alle unità immobiliari <u>non situate nei centri storici</u> di TODI (non ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga svolta attività produttiva</u>;</b></li> <li>3) <b><u>situate nei centri storici di TODI</u> (ricompresi all'interno del perimetro della Macroarea Centro</b></li> </ol>	<b>1,02</b>

<b>Storico, così come definita nel vigente PRG Parte Operativa, elaborato P.O.2) e nelle quali <u>non venga effettivamente svolta attività produttiva.</u></b>	
<b>C/4-C/5 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Stabilimenti balneari e di acque curative</b>	<b>1,02</b>
<b>D/1- D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8- D/9 – Opifici – Alberghi e pensioni –Teatri, cinematografi (con fine di lucro) – case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività industriale – fabbricati costruiti o adattati per esigenze di attività commerciale - edifici galleggianti, ponti privati soggetti a pedaggio</b>	0,76 (stato) + 0,26 (comune) = <b>1,02</b>
<b>D/5 – Istituti di credito cambio ed assicurazione</b>	0,76 (stato) + 0,30 (comune) = <b>1,06</b>
<b>C/2-C/6-C/7 – Magazzini e locali di deposito – stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse – tettoie chiuse o aperte</b>	<b>1,06</b>
<b>D/10 o altre categorie con annotazione di ruralità ad uso strumentale</b>	<b>0,10</b>
<b>Fabbricati Beni merce</b>	<b>0,25</b>
<b>Fabbricati in categoria “B” (Collegi/convitti, ospizi, ecc...) se non esenti</b>	<b>1,06</b>
<b>Unità immobiliare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che: - il contratto sia registrato - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8 e A/9 - il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimori nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</b>	<b>1,06</b>

**2. DI STABILIRE** che la **Detrazione base** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze è pari ad € **200,00** (duecento) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

**3. DI DARE ATTO** che, in base al punto di cui sopra, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9 nonché per le relative pertinenze, si applica la **detrazione**, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

**4. DI CONFERMARE** che per poter usufruire dell'aliquota IMU del 9,2 per mille prevista per i C/1-C/3 – Negozi e botteghe - Laboratori per arti e mestieri -(unità immobiliari situate nei centri storici di TODI a condizione che nelle stesse viene effettivamente svolta attività d'impresa) il contribuente avente diritto deve presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU;

**5. DI DARE ATTO** che le suddette aliquote e detrazioni della nuova IMU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

**6. DI DARE ATTO** che nel Bilancio di Previsione 2020-2022, in corso di formazione, la previsione del capitolo di entrata relativo alla nuova IMU è stata prevista nell'importo corrispondente alla somma degli importi stanziati nel bilancio di previsione 2019-2021 a titolo di IMU e di TASI per un gettito complessivo della nuova IMU pari ad euro 4.565.000,00.

**7. DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito di imposta previsto con l'applicazione delle richiamate aliquote e detrazioni, potrà garantire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, nonché a sopperire ai tagli dei trasferimenti erariali ed alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

**8. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

previa apposita e separata votazione che dà il seguente risultato:

**Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:**

Consiglieri presenti: n.13

Consiglieri astenuti: n.1 (Pizzichini)

Consiglieri Votanti:12

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.3 (Valentini, Berrettoni, Buconi)

## D E L I B E R A

**DI DICHIARARE**, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**Il Presidente** dispone 5 minuti di sospensione della seduta prima di passare alla trattazione del prossimo punto iscritto all'ordine del giorno.





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio  
F.to Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale  
F.to Paola Bastianini

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Todi, 21/04/2020

Il Funzionario Responsabile  
Simonetta Berti Nulli



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE TECNICO**

### **Proposta di Consiglio n° 14 del 24/02/2020**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**

---

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **25/02/2020**

Il Responsabile del Servizio  
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



**Comune di Todi**  
Provincia di Perugia

## **PARERE CONTABILE**

**Proposta di Consiglio n° 14 del 24/02/2020**

---

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**

---

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

**Parere Favorevole**

Osservazioni:

Li, **28/02/2020**

Il Responsabile del Servizio  
MARCHETTI FAUSTO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento Firmato Digitalmente*

---



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Delibera di Consiglio n° 15 del 23/03/2020**

---

**Oggetto Delibera:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU- Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020) – APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 09/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

**ATTESTA**

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 09/04/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**BERTI NULLI SIMONETTA /**  
**ARUBAPEC S.P.A.**